

CIGS e anzianità di effettivo lavoro presso l'unità produttiva

La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 14 del 26 luglio 2017 , con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito al requisito dell'anzianità lavorativa dei 90 giorni richiesto per accedere al trattamento di integrazione salariale, al momento della presentazione delle istanze relative ai programmi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratti di solidarietà difensivi, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 148/2015.

.....

Ricordiamo che per accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria è necessaria un'anzianità lavorativa di 90 giorni presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento e, in merito, il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti, con la circolare in oggetto, a seguito di problematiche emerse in sede istruttoria delle domande.

Nel particolare il Ministero precisa che *“in sede di valutazione dei programmi aziendali, è stato riscontrato che l'applicazione letterale della norma non tiene conto delle esigenze che può avere un'azienda di trasferire i lavoratori da un sito produttivo ad un altro al fine di fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva e garantire la continuazione dell'attività con la salvaguardia almeno parziale dell'occupazione”*.

Pertanto, nel caso di specie - ai fini della valutazione del requisito di anzianità di effettivo lavoro - nel corso dei programmi contemplati dall'art. 21, d.lgs. n. 148/2015, non avranno rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla CIGS.

Quindi, il requisito in questione sarà verificato dall'Inps esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell'istanza di trattamento di integrazione salariale, così come avviene per la verifica del requisito occupazionale.